

Tre sentenze della Corte di cassazione che tornano sul tema della fiscalità indiretta

# Le ipocatastali fisse per i trust

## Capacità contributiva: serve l'attribuzione ai beneficiari

DI STEFANO LOCONTE  
E GIANCARLO MARZO

**T**rust con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Perché la capacità contributiva si manifesta solo al momento dell'attribuzione ai beneficiari. È questo il principio emergente dalle sentenze nn. 25478, 25479 e 25480 depositate lo scorso 19 dicembre con le quali la Corte di cassazione è tornata a esprimersi in materia di fiscalità indiretta dei trust, dichiarando illegittima la richiesta di imposte di registro, ipotecarie e catastali proporzionali, avanzata dall'amministrazione finanziaria in relazione a un atto di dotazione di trust.

Punto di partenza sono le ordinanze con le cui la Suprema Corte si era espressa - per la prima volta in materia di imposizione indiretta di trust - sancendo l'applicabilità all'atto di dotazione dell'imposta di successioni e donazioni in materia proporzionale. In sostanza - se-

condo quanto affermato nelle ordinanze nn. 3735, 3737 e 3886 dello scorso febbraio - la reintroduzione dell'imposta di successioni e donazioni, a opera di n. 262 del 3 ottobre 2006, avrebbe istituito una «nuova imposta, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali» e avente quale presupposto la ricchezza derivante dalla costituzione di un vincolo di destinazione, a prescindere dal trasferimento patrimoniale (la fattispecie aveva a oggetto un cosiddetto trust auto-dichiarato). Individuato, dunque, il presupposto impositivo nel «valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi», il peso del prelievo graverebbe, così, coerentemente «sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire».

Con le recenti sentenze nn. 25478, 25479 e 25480, la Corte ha aggiunto un ulteriore tassello al complesso

mosaico. In particolare, sulla scorta di argomentazioni mutate dagli orientamenti della dottrina e della prevalente giurisprudenza tributaria di merito, ha chiarito che tanto l'atto istitutivo quanto quello di dotazione di un cosiddetto trust liberale (i.e. finalizzato a esigenze personali o familiari del disponente), non avendo contenuto patrimoniale, scontano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. In caso di trust con beneficiario individuato, conseguentemente, le imposte proporzionali sarebbero applicabili soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari, momento in cui il trasferimento dei beni, vero indice di capacità contributiva, diviene definitivo ed effettivo.

Nonostante le fattispecie esaminate dalla Corte avessero a oggetto un trust istituito precedentemente alla reintroduzione dell'imposta di successioni e donazioni, i principi espressi non possono non avere una valenza gene-

rale.

In primo luogo, è stato chiarito che tutti gli atti di dotazione di trust istituiti precedentemente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni - come peraltro da sempre sostenuto dalla prevalente dottrina - avrebbero dovuto scontare le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, con non trascurabili riflessi sui numerosissimi contenziosi in essere.

Inoltre, se da un lato le sentenze n. 25478, n. 25479 e n. 25480 non potranno essere richiamate a difesa del contribuente in relazione alla tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (considerato il radicale mutamento normativo intervenuto nel 2006), è indubbio che con le stesse è stata definitivamente affermata - anche in relazione agli atti di dotazione di trusts istituiti a seguito della suddetta reintroduzione - l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Come inequivocabilmente affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'atto istitutivo di trust (con trasferimento di beni immobili) non può essere annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale (ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale) per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo sui beni muniti di valore economico.

Il risultato dei disorganici orientamenti della giurisprudenza di legittimità esaminati si palesa in consulenti e operatori del settore che, nella scelta del veicolo più adatto alle esigenze specifiche dei singoli clienti, continuano a esprimersi al buio, non essendo per nulla in grado di pronosticare, con ragionevole certezza, la relativa variabile fiscale.

— © Riproduzione riservata —

**IO ONLINE**  
Le sentenze sul  
sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)